



## ***Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria degli azionisti***

***redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento CONSOB n. 11971/99 recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti***

- 1. Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di tutte le numero 2.580.000 azioni proprie ordinarie e di risparmio da nominali euro 1 cadauna, finalizzato all'ottimizzazione della struttura patrimoniale della Società; relativa modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Signori azionisti,*

ricordiamo anzitutto che il Piano Industriale 2006-2008 del Gruppo FONDIARIA-SAI prevedeva, fra le modalità di riduzione del cosiddetto *excess capital*, un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie per un importo totale di circa €400 milioni da realizzarsi in due fasi entro il 2008.

La prima fase, realizzatasi entro il 2006, ha visto il completamento del programma di riacquisto di azioni proprie previsto ed il successivo annullamento delle n. 9.490.212 azioni proprie in portafoglio, con la conseguente riduzione del capitale sociale così come deliberata dall'assemblea straordinaria del 4 dicembre 2006 ed alla quale, decorsi i termini di legge, è stata data esecuzione in data 29 marzo 2007.

La seconda fase, da realizzarsi negli anni 2007 e 2008, prevedeva un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie fino a concorrenza di un complessivo 6-7% del capitale sociale.

In tale contesto, ricordiamo altresì che, in ultimo, l'assemblea del 30 aprile 2007 ha autorizzato, ai sensi di legge, in una o più volte e per un periodo di dodici mesi dalla data della deliberazione, acquisti di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, per un incremento massimo, tenuto conto delle eventuali vendite nel frattempo effettuate, di n. 2.600.000 azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, comunque entro l'importo massimo di €94 milioni.

In data 5 giugno 2007, quindi, la Compagnia ha comunicato al mercato l'avvio delle operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, in esecuzione della deliberazione dell'assemblea.

Successivamente, come reso noto al mercato, si è manifestata l'opportunità di estendere la realizzazione del programma di acquisto anche alle azioni proprie di risparmio, propedeutica

alla proposta all'assemblea di procedere, esaurito il programma, alla ulteriore riduzione del capitale sociale mediante annullamento di tutte le azioni proprie detenute, ivi comprese quelle di risparmio; e ciò al fine di ridurre *l'excess capital* anche per via dell'annullamento di azioni di risparmio nell'ottica di un migliore equilibrio del capitale sociale fra le due tipologie di azioni.

Come già comunicato al mercato, l'operatività su azioni di risparmio proprie ha tenuto conto dei precisi – e ridotti – limiti quantitativi all'acquisto fissati al riguardo dal Consiglio di Amministrazione in considerazione del fatto che le azioni di risparmio sono oggetto dei piani di *stock option* deliberati dall'assemblea e, in particolare, di quello destinato agli amministratori esecutivi della Compagnia e del Gruppo; e ciò al fine, da un lato, di rendere non significativa l'influenza che le singole operazioni di acquisto potessero avere sulla quotazione del titolo e, dall'altro lato, di eliminare ogni forma di discrezionalità nel dare esecuzione al piano di acquisto. Sempre con quest'ultima finalità, è stato altresì conferito apposito incarico ad un intermediario finanziario indipendente di dare esecuzione agli acquisti in via autonoma, fermo restando il rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dall'assemblea e dal Consiglio, nonché di ogni altra disposizione di legge e di vigilanza applicabile.

Alla data odierna la Compagnia detiene n. 1.780.000 azioni ordinarie proprie, pari all'1,42% del capitale ordinario e n. 800.000 azioni di risparmio proprie, pari all'1,84% del capitale costituito da azioni di risparmio, per un investimento complessivo effettuato di circa €76 milioni.

La proposta di riduzione del capitale sociale che sottoponiamo alla Vostra approvazione, mediante annullamento di tutte le n. 2.580.000 azioni proprie in portafoglio, di cui n. 1.780.000 azioni ordinarie e n. 800.000 azioni di risparmio, mira a completare la seconda fase del processo descritto, quale previsto nel Piano Industriale 2006-2008, dopo che – anche tenuto conto delle azioni FONDIARIA-SAI detenute da società controllate – è stato completato il programma di riacquisto di azioni proprie sino ad oggi autorizzato dall'assemblea.

La riduzione dell'*excess capital* è un elemento che consente l'ottimizzazione della struttura patrimoniale e, attraverso questa, la massimizzazione del “ritorno sui mezzi propri” per gli azionisti.

L'annullamento delle azioni proprie consente inoltre un miglioramento dell'utile per azione (EPS) nel lungo termine e, rispetto ad una soluzione alternativa quale la vendita delle azioni proprie sul mercato e a parità di *payout*, consente inoltre l'erogazione di un dividendo unitario maggiore alle azioni in circolazione, posto che il dividendo complessivo viene ripartito su un numero minore di azioni.

La riduzione del capitale sociale determinerà, a parità di numero di azioni possedute, un incremento dell'entità percentuale delle partecipazioni detenute dai soci alla data di esecuzione della riduzione medesima.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 2445 del codice civile, la riduzione del capitale sociale sarà eseguita solo dopo che saranno trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della relativa deliberazione dell'assemblea nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Se concordate con la nostra proposta, Vi invitiamo a deliberare quanto segue:

- 1) di ridurre il capitale sociale da €168.692.679,00 ad €166.112.679,00 – e, quindi, per € 2.580.000 – mediante annullamento di tutte le n. 1.780.000 azioni proprie e di tutte le n. 800.000 azioni di risparmio detenute dalla Compagnia, del valore nominale di € 1,00 cadauna;
- 2) di modificare, con effetto dalla data di esecuzione della riduzione di capitale di cui sopra, l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

**Articolo 5 - Misura del capitale (*vecchio testo*)**

Il capitale sociale è di Euro 168.692.679,00 (centosessantottomilioni-seicentonovantaduemilaseicentoseventantannove/00) diviso in:

- n. 125.331.457 (centoventicinquemilionitrecentotrentunomilaquattrocentocinquantesette) azioni ordinarie da Euro 1,00 (uno/00) nominali cadauna,
- n. 43.361.222 (quarantatremilioni-trecentosessantunomiladuecentoventidue) azioni di risparmio da Euro 1,00 (uno/00) nominali cadauna.

In relazione alla fusione per incorporazione di LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A. in SAI - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A., l'assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale, in una o più volte ad avvenuta fusione, di ulteriori massimi Euro 982.438,00 (novecentoottantaduemilaquattrocentotrentotto/00) mediante emissione di ulteriori massime numero 982.438 (novecentoottantaduemilaquattrocentotrentotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00). Tale aumento sarà destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008"

**Articolo 5 - Misura del capitale (*nuovo testo*)**

Il capitale sociale è di Euro 166.112.679,00 (centosessantaseimilionicentododicimilaseicentosevantanove/00) diviso in:

- n. 123.551.457 (centoventitremilioni-cinquecentocinquantomilaquattrocentocinquantesette) azioni ordinarie da Euro 1,00 (uno/00) nominali cadauna,
- n. 42.561.222 (quarantaduemilioni-cinquecentosessantunomiladuecentoventidue) azioni di risparmio da Euro 1,00 (uno/00) nominali cadauna.

In relazione alla fusione per incorporazione di LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A. in SAI - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A., l'assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale, in una o più volte ad avvenuta fusione, di ulteriori massimi Euro 982.438,00 (novecentoottantaduemilaquattrocentotrentotto/00) mediante emissione di ulteriori massime numero 982.438 (novecentoottantaduemilaquattrocentotrentotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00). Tale aumento sarà destinato al servizio dell'esercizio dei "Warrant FONDIARIA-SAI 2002-2008"

esercitabili in azioni ordinarie di FONDIARIA-SAI S.p.A. nel rapporto di 1 azione ordinaria FONDIARIA-SAI S.p.A. ogni 4 warrant.

Il capitale è destinato per Euro 110.012.215,00 (centodiecimilionidodicimiladuecentoquindici/00) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 58.680.464,00 (cinquantottomilioniseicentoottantamilaquattrocentosessantaquattro/00) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è accantonata separatamente per ogni gestione in misura pari al 5% dell'utile prodotto dalle singole gestioni, fino a concorrenza del limite previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 124.209.737,19 (centoventiquattromilioniduecentonovemilasettecentotrentasette/19) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 84.732.017,84 (ottantaquattromilionisettecentotrentaduemiladiciassette/84) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 (centosettantaduemilioniduecentomilasettecentodieci/63) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 (ventisettemilioniottocentoventiquattromiladuecentotrentuno/05) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva avanzo di fusione da concambio è attribuita per Euro 507.982.437,75 (cinquecentosettemilioninovecentoottantaduemilaquattrocentotrentasette/75) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 425.703.455,75 (quattrocentoventicinquemilionisettecentotremilaquattrocentocinquantacinque/75) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve di capitale sono attribuite

esercitabili in azioni ordinarie di FONDIARIA-SAI S.p.A. nel rapporto di 1 azione ordinaria FONDIARIA-SAI S.p.A. ogni 4 warrant.

Il capitale è destinato per Euro 108.329.280,00 (centoottomilionitrecentoventinovemiladuecentoottanta/00) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 57.783.399,00 (cinquantesettemilionisettecentoottantatremilatrecentonovantanove/00) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è accantonata separatamente per ogni gestione in misura pari al 5% dell'utile prodotto dalle singole gestioni, fino a concorrenza del limite previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 124.209.737,19 (centoventiquattromilioniduecentonovemilasettecentotrentasette/19) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 84.732.017,84 (ottantaquattromilionisettecentotrentaduemiladiciassette/84) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 (centosettantaduemilioniduecentomilasettecentodieci/63) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 (ventisettemilioniottocentoventiquattromiladuecentotrentuno/05) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva avanzo di fusione da concambio è attribuita per Euro 507.982.437,75 (cinquecentosettemilioninovecentoottantaduemilaquattrocentotrentasette/75) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 425.703.455,75 (quattrocentoventicinquemilionisettecentotremilaquattrocentocinquantacinque/75) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve di capitale sono attribuite

per Euro 76.967.533,22 (settanta-seimilioni novecentosessantasettemila-cinquecentotrentatre/22) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 43.814.242,06 (quarantatremilioniottocentoquattordicimiladuecentoquarantadue/06) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in base a quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea ordinaria, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un massimo di € 8.700.000,00 mediante emissione di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio del valore nominale di € 1,00 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi della Società, di sue controllate e della controllante, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto deliberato da detta assemblea e delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello statuto sociale, conferendo all'uopo al Consiglio di Amministrazione medesimo i necessari poteri per dare esecuzione alla citata deliberazione da parte dell'assemblea, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima e, quindi, fino al 28 aprile 2011.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha deliberato un aumento del capitale sociale di ulteriori € 6.249.400,00 mediante emissione di massime n.

per Euro 76.967.533,22 (settanta-seimilioni novecentosessantasettemila-cinquecentotrentatre/22) alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 43.814.242,06 (quarantatremilioniottocentoquattordicimiladuecentoquarantadue/06) alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in base a quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea ordinaria, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un massimo di € 8.700.000,00 mediante emissione di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio del valore nominale di € 1,00 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi della Società, di sue controllate e della controllante, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto deliberato da detta assemblea e delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello statuto sociale, conferendo all'uopo al Consiglio di Amministrazione medesimo i necessari poteri per dare esecuzione alla citata deliberazione da parte dell'assemblea, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima e, quindi, fino al 28 aprile 2011.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha deliberato un aumento del capitale sociale di ulteriori € 6.249.400,00 mediante emissione di massime n.

6.249.400 azioni di risparmio del valore nominale di €1,00 cadauna da assegnare al *management* della Società, di sue controllate e della controllante, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto deliberato da detta assemblea e delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello statuto sociale, conferendo all'uopo al Consiglio di Amministrazione medesimo i necessari poteri per dare esecuzione alla citata deliberazione da parte dell'assemblea, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima e, quindi, fino al 28 aprile 2011.

6.249.400 azioni di risparmio del valore nominale di €1,00 cadauna da assegnare al *management* della Società, di sue controllate e della controllante, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto deliberato da detta assemblea e delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello statuto sociale, conferendo all'uopo al Consiglio di Amministrazione medesimo i necessari poteri per dare esecuzione alla citata deliberazione da parte dell'assemblea, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima e, quindi, fino al 28 aprile 2011.

- 3) di ridurre, con effetto dalla medesima data di cui sopra, la riserva indisponibile per azioni proprie costituita ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile dell'importo di € 64.983.018,24 (sessantaquattromilioninovecentottantatremiladiciotto/24) corrispondente alla differenza fra il valore di carico delle azioni proprie da annullare ed il valore nominale delle azioni medesime, talché tale riserva si riduca ad € 2.580.000,00 (duemilionicinquecentottantamila/00), corrispondente al valore nominale delle azioni da annullare;
  - 4) di imputare a riserva straordinaria senza vincoli di legge, sempre con effetto dalla medesima data di cui sopra, il residuo ammontare della riserva indisponibile per azioni proprie costituita ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile per € 2.580.000,00 (duemilionicinquecentottantamila/00), con contestuale azzeramento della stessa;
  - 5) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni potere necessario od opportuno, da esercitarsi anche disgiuntamente fra loro, per dare esecuzione alla presente delibera, nonché per procedere alla trasmissione della presente delibera all'Isvap ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 196 del codice delle assicurazioni private e, al ricevimento dell'approvazione, al relativo deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi di Legge ivi inclusi i poteri di depositare presso il Registro delle Imprese medesimo il testo dello statuto sociale aggiornato ad esito dell'esecuzione della riduzione del capitale sociale, dando atto che, ai sensi dell'art. 2445 del codice civile, la riduzione stessa sarà eseguita solo dopo che saranno trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della relativa deliberazione dell'assemblea nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
- 2. Proposte di modifica degli articoli 3 e 24 dello statuto sociale con riguardo, rispettivamente, all'introduzione del riferimento al Gruppo Assicurativo di cui al d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) ed alla previsione statutaria di**

### **limiti al cumulo di incarichi dei componenti il Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento alla proposta di modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale, ricordiamo anzitutto che il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private) ha introdotto la nozione di Gruppo Assicurativo.

L'istituzione del Gruppo Assicurativo rappresenta una novità del Codice orientata a dare evidenza specifica nel settore assicurativo alla realtà di gruppo e, per conseguenza, ad accrescere la qualità e la natura dei controlli di vigilanza dell'Isvap nei confronti dei soggetti già singolarmente vigilati.

L'Isvap, con Regolamento n. 15 del 20 febbraio 2008, ha disciplinato la struttura e la composizione del Gruppo Assicurativo, i poteri e le responsabilità dell'impresa capogruppo, nonché gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo dei gruppi assicurativi.

Ai sensi del Regolamento medesimo, le società assicurative appartenenti ad un Gruppo assicurativo sono tenute ad adeguare i propri statuti sociali alle nuove disposizioni.

In particolare, lo statuto sociale delle società che – come FONDIARIA-SAI – si qualificano come Capogruppo di un Gruppo Assicurativo dovrà essere integrato, così come richiesto dalle norme citate, con riguardo all'oggetto sociale, per indicare che *“la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo (denominazione), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo”*.

Vi invitiamo pertanto a modificare l'art. 3 dello statuto sociale con l'inserimento del testo come sopra riportato.

Con riferimento invece alla proposta di modifica dell'art. 24 dello statuto sociale, ricordiamo anzitutto che l'art. 148-*bis* del TUF, introdotto dalla legge n. 262/2005, prevede oggi forme di pubblicità e limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti dell'organo di controllo di società quotate possono assumere presso altre società di capitali. In particolare, il comma 1 attribuisce alla Consob il potere di stabilire con regolamento tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alle dimensioni della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

La Consob ha quindi, con delibera n. 15915 del 3 maggio 2007, modificato il proprio regolamento n. 11971/1999, stabilendo limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti dai componenti degli organi di controllo di società quotate. I soggetti interessati si adegueranno alle disposizioni regolamentari in questione entro il 30 giugno 2008.

Proponiamo pertanto di modificare l'art. 24 dello statuto sociale della Compagnia eliminando la previsione statutaria già in esso contenuta con riguardo al limite al cumulo di incarichi dei componenti il Collegio Sindacale e sostituendola con un rinvio alla normativa vigente.

Se concordate con le nostre proposte, Vi invitiamo a deliberare quanto segue:

1) di modificare gli articoli 3 e 24 dello statuto sociale come segue:

**Articolo 3 - Oggetto (vecchio testo)**

La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

**Articolo 3 - Oggetto (nuovo testo)**

La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

**La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87,**



**comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.**

**Articolo 24 – Nomina e retribuzione (vecchio testo)**

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata

**Articolo 24 – Nomina e retribuzione (nuovo testo)**

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata

sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, soli o insieme ad altri azionisti, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo dell'azionista presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, gli azionisti devono depositare presso la sede legale informazioni relative agli azionisti presentatori idonee a consentire la valutazione della valida presentazione della lista (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun

sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, soli o insieme ad altri azionisti, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo dell'azionista presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, gli azionisti devono depositare presso la sede legale informazioni relative agli azionisti presentatori idonee a consentire la valutazione della valida presentazione della lista (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun

candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamento, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di dieci imprese assicurative aventi sede in Italia o società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti, loro controllate e controllate di FONDIARIA-SAI.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha

candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamento, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, **nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.**

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con

ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con

votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;

- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero – in difetto – nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti degli azionisti soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;

- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero – in difetto – nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti degli azionisti soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

- 2) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni potere necessario od opportuno, da esercitarsi anche disgiuntamente fra loro, per dare esecuzione alla presente delibera, nonché per procedere alla trasmissione della presente delibera all'Isvap ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 196 del codice delle assicurazioni private e, al ricevimento dell'approvazione, al relativo deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi di Legge.

Milano, 26 marzo 2008

FONDIARIA-SAI S.p.A.  
Il Consiglio di Amministrazione